

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 tab. B - D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Repertorio n. 21151

Raccolta n. 16460

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di marzo,

(25.03.2025)

In Udine, in Via Luigi Moretti n. 2.

Davanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone,

sono presenti:

- **MORETTI GIULIO**, nato a Cormons (GO) il 16 gennaio 1967, residente a Cormons (GO), Via Officine n. 14, codice fiscale: MRT GLI 67A16 D014Q;
- **DE FALCO MARCO**, nato a Avigliana (TO) il 14 aprile 1978, residente a Cormons (GO), Viale Friuli n. 34, codice fiscale: DFL MRC 78D14 A518J;
- **MOTZ ALESSANDRA**, nata a Gorizia (GO) il 4 novembre 1983, residente a Viganello - Svizzera (EE), Via Pedemonte n. 20, codice fiscale: MTZ LSN 83S44 E098U.

I comparenti, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

E' costituita dai signori **MORETTI GIULIO, DE FALCO MARCO** e **MOTZ ALESSANDRA** una società cooperativa sotto la denominazione sociale:

"ENERGIA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA"

alla quale, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, cod. civ., si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente nonché, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

ART. 2) SEDE

La sede della società è fissata nel Comune di Cormons (GO).

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in Via Patriarchi n. 60/B.

ART. 3) DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

ART. 4) ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Registrato a

Pordenone

il 27/03/2025

al n. 4328 Serie 1T

Euro 200,00

Iscritto al Registro

delle Imprese di

Venezia - Giulia

il 28/03/2025

prot. n. 7031/2025

Si conviene che la società sia inizialmente amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri (dei quali la maggioranza sono soci cooperatori o loro esponenti), che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:

- * MORETTI GIULIO, con funzioni di Presidente;
- * DE FALCO MARCO, con funzioni di Vice Presidente;
- * MOTZ ALESSANDRA, con funzioni di Consigliere.

Gli amministratori, così nominati, ai sensi degli artt. 2382 e 2383 c.c., richiamati dall'art. 2475 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 2519, comma 2, c.c., dichiarano di non essere interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale, o condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Confermano, di conseguenza, l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità sopra previste e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei lor confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Le dichiarazioni di cui sopra sono formalmente rese in quest'atto ai sensi dell'art. 2383, comma 1, secondo periodo, c.c.

Il compenso dell'organo amministrativo verrà stabilito con successiva decisione dei soci, ad avvenuta iscrizione della società nel competente Registro delle Imprese. Al Consiglio di Amministrazione così nominato spettano i poteri di amministrazione e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio indicati nell'art. 27 dello statuto sociale.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il valore nominale di ciascuna quota sociale è pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), ed il capitale sociale è fissato in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

A ciascun socio sono assegnate le seguenti quote sociali:

- * DE FALCO MARCO: n. 1 (una) quota per complessivi Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- * MORETTI GIULIO: n. 10 (dieci) quote per complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- * MOTZ ALESSANDRA: n. 89 (ottantanove) quote per complessivi Euro 2.225,00 (duemiladuecentoventicinque virgola zero zero).

I componenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora con le modalità previste dalla legge e si danno reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato, rilasciandosi reciproca

quietanza per i conferimenti.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto quanto previsto nell'articolo 4 dello statuto sociale, ed in particolare, l'oggetto sociale principale è il seguente:

"Articolo 4 - Oggetto sociale

L'oggetto sociale prevalente della Cooperativa è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la comunità energetica in forma cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:

a) partecipare alla generazione di energia da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia;

b) partecipare alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione, diretta o per il tramite dell'intervento di terzi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile o l'acquisto della relativa disponibilità sulla base, a titolo esemplificativo, di contratti di locazione, comodato, uso o con la costituzione di diritti reali o di godimento sugli stessi;

c) il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;

d) promuovere interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione, e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici e gestire gli stessi veicoli;

e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica;

f) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità, produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, come clienti finali;

g) gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai

soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il GSE;

h) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;

i) fornire beni e servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio ed alla efficienza energetica;

j) promuovere la formazione di produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;

k) educare ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

l) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;

m) promuovere enti mutualistici o democratici di produzione o di consumo di energia;

n) promuovere la partecipazione alla vita della Cooperativa ed alle scelte strategiche da parte dei soci;

o) sviluppo di programmi software idonei a consentire:

* una razionale compravendita di energia elettrica;

* risparmi energetici;

* la partecipazione diretta alle scelte strategiche e operative di enti democratici da parte dei loro numerosi membri;

p) realizzare servizi per la collettività in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la cooperativa, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;

q) sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;

r) fornire altri servizi energetici ai soci ed ai terzi ed eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale;

s) stipulare accordi con produttori terzi (c.d. "Produttori Terzi"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo;

t) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Sempre ai fini dell'attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia di-

rettamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;

- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;

- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;

- favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro sogget-

to e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo;

- generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sotto forma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on line dedicato o attraverso politiche di gamification;

- sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;

- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;

- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.".

ART. 7) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso ed esclusione dei soci, le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili, la destinazione che deve essere data agli utili residui, la ripartizione dei ristorni e le forme di convocazione dell'assemblea e le ulte-

riori regole concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, si rinvia allo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la **lettera A)**.

ART. 8) MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. cod. civ.

Le previsioni di cui all'art. 2514 cod. civ. sono contenute nell'articolo 3 (tre) dell'allegato statuto sociale.

ART. 9) PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

ART. 10) DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Si autorizza a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della cooperativa, ivi compresa l'iscrizione all'Albo nazionale delle Società cooperative.

Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), sono a carico della società.

Vengono richieste le agevolazioni fiscali previste per le società cooperative dalle vigenti disposizioni di legge.

Io notaio ho dato lettura di quanto allegato alla presenza dei componenti.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio e in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per sette pagine, viene da me notaio letto ai componenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti cinquantatré.

F.to: Giulio Moretti

F.to: Marco De Falco

F.to: Alessandra Motz

F.to: Andrea Maistrello L.S.

Allegato "A" al n. 21151 di Rep. e n. 16460 di Racc.

ENERGIA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una società cooperativa con la denominazione:

ENERGIA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

La Società ha sede nel comune di Cormons (Gorizia).

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica nonché le disposizioni sulle Comunità Energetiche e sugli Aggregatori Territoriali Energetici, in quanto compatibili.

Qualora la Società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemila settanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si costituisce quale strumento di gestione di una o più comunità energetiche rinnovabile ed opera in applicazione del D.Lgs. 199 del 8 novembre 2021, delle successive modifiche di legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Nel perseguire l'interesse generale della comunità, la cooperativa fornisce benefici ambientali economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera, si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sull'impiego di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di



Prete

*Luca Mondini
Antonio
Alessandro*

consentire ai soci, consumatori o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili per ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa, per meglio realizzare la propria funzione sociale sul territorio, nell'interesse dell'intera comunità, potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 – Oggetto sociale

L'oggetto sociale prevalente della Cooperativa è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la comunità energetica in forma cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:

- a) partecipare alla generazione di energia da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia;
- b) partecipare alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione, diretta o per il tramite dell'intervento di terzi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile o l'acquisto della relativa disponibilità sulla base, a titolo esemplificativo, di contratti di locazione, comodato, uso o con la costituzione di diritti reali o di godimento sugli stessi;
- c) il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;
- d) promuovere interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione, e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici e gestire gli stessi veicoli;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica;
- f) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità, produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, come clienti finali;
- g) gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiunta-

mente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il GSE;

- h) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- i) fornire beni e servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio ed alla efficienza energetica;
- j) promuovere la formazione di produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- k) educare ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- l) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- m) promuovere enti mutualistici o democratici di produzione o di consumo di energia;
- n) promuovere la partecipazione alla vita della Cooperativa ed alle scelte strategiche da parte dei soci;
- o) sviluppo di programmi software idonei a consentire:
 - una razionale compravendita di energia elettrica;
 - risparmi energetici;
 - la partecipazione diretta alle scelte strategiche e operative di enti democratici da parte dei loro numerosi membri;
- p) realizzare servizi per la collettività in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la cooperativa, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- q) sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;
- r) fornire altri servizi energetici ai soci ed ai terzi ed eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale;
- s) stipulare accordi con produttori terzi (c.d. "Produttori Terzi"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo;
- t) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Sempre ai fini dell'attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;



Procedi

Luca Rossi

Ugo J. Rossi

Alessandro Rossi

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
- favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;
- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia *blockchain* di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati *smart contract*, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo;
- generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sotto forma di buoni sconto o moneta elettronica (*token*), che vengono raccolti in *wallet* digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on line dedicato o attraverso politiche di *gamification*;
- sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; *e-car sharing*.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sus-

sista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa, per meglio realizzare la propria funzione sociale sul territorio, nell'interesse dell'intera comunità, potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci e partecipare a trattative gare ed appalti.

La Cooperativa potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività riservate previste per legge, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività riservate previste per legge, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel pre-



Indroop Gaudin

Luca Mestri
Stefano d'Alto
Alessandra Notti

sente oggetto sociale;

- e) promuovere o partecipare a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e privato;
- f) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;
- h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone infine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, in conformità alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 385/93 ed alle altre norme in materia, ai soci potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari e soci sovventori

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Possono divenire soci le persone fisiche, aventi la capacità di agire, gli enti territoriali o autorità locali, che possono produrre, consumare, oppure sia produrre che consumare energia prodotta da fonti rinnovabili, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le persone giuridiche, a condizione che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Tutti i soggetti menzionati devono disporre di un contatore elettrico (POD) situato nel perimetro delle cabine elettriche primarie su cui è attiva la comunità di energia rinnovabile, così come definito dagli enti competenti.

La comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria.

All'interno della categoria dei soci partecipanti alla comunità energetica, che è unitaria, il singolo socio può essere produttore, consumatore oppure sia produttore che consumatore di energia da fonti rinnovabili. La disciplina dei rapporti tra i soci produttori, i soci consumatori ed i soci che sono sia

produttori che consumatori, con particolare attenzione alla definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi di cui possono beneficiare le comunità energetiche rinnovabili, è demandata ad uno specifico regolamento interno.

I soci aderenti alla comunità energetica:

- a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;
- b) individuano univocamente nella comunità energetica della cooperativa il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito dallo specifico regolamento interno;
- c) possono recedere dalla configurazione e uscire dalla cooperativa in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti sostenuti, che devono risultare comunque equi e proporzionati.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci delle cooperative di utenza quali la presente cooperativa sono quindi gli utenti o i consumatori che beneficiano direttamente dei beni o dei servizi da questi realizzati e offerti o che ne hanno le caratteristiche e si impegnano a beneficiarne in un tempo ritenuto congruo definito dal Consiglio di amministrazione in sede di ammissione.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Fatto salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in particolare dall'articolo 2526 C.C., così come interpretato dall'articolo 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge 9/2014, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei



Roberto Genta

Giulio Moretti
Renzo Joffe
Alexandra Costa

soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone e in più aree territoriali in relazione alle "configurazioni energetiche" sottese alle cabine elettriche primarie cui sono allacciati gli impianti. Ciascuna configurazione energetica è indipendente dalle altre sotto il profilo della produzione e consumo dell'energia rinnovabile. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, la ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'organo amministrativo può quindi ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo inserimento del socio speciale, che non può essere superiore a cinque anni;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile come richiamato dal successivo articolo 9.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo

11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nella organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspirante socio, cooperatore o sovventore, persona fisica;
- b) la denominazione e sede legale se trattasi di socio persona, cooperatore o sovventore, giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica nonché i dati di cui alla precedente lettera a) relativi al legale rappresentante;
- c) il codice fiscale e l'eventuale I.V.A.;
- d) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul libro dei soci per le finalità previste dal presente statuto;
- e) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- f) l'indicazione dello scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se interagirà come produttore, come consumatore, o combinando le qualifiche di produttore e consumatore di energia da fonti rinnovabili, secondo le previsioni di cui all'art. 5 del presente statuto e l'indicazione dell'area territoriale e della configurazione energetica di riferimento;
- g) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- h) la qualifica di socio cooperatore o di socio sovventore che intende rivestire;
- i) l'ammontare complessivo della quota di partecipazione al capitale sociale che si propone di sottoscrivere quale socio cooperatore nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- j) l'ammontare complessivo delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere quale socio sovventore;
- k) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 30 del presente statuto;



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Soubro Montu, de Jofra, Alessandro Costa]

- m) i dati delle proprie utenze energetiche sia quale produttore che consumatore di energia;
- n) se intende aderire alla comunità energetica della cooperativa, la Delega a quest'ultima a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento interno;
- o) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta quale socio cooperatore con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma, nonché della eventuale tassa di ammissione;
- b) di versamento delle azioni sottoscritte quale socio sovventore, con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma;
- c) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- e) di conferimento alla cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio

di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021;

- f) se soci produttori di energia elettrica di conferire la propria produzione di energia elettrica ai fini della gestione della comunità energetica di cui fa parte;
- g) se soci consumatori di energia elettrica di conferire i propri consumi di energia elettrica ai fini della gestione della comunità energetica di cui fa parte;
- h) di contribuire alle spese della cooperativa in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- i) di concorrere alle spese generali della società;
- j) di accettare ed osservare la disciplina stabilita negli specifici regolamenti interni.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a 10 (dieci) volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattativa sulla prima liquidazione dei benefici derivanti dalla partecipazione alla comunità energetica.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle partecipazioni sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione

I soci cooperatori individuano la cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'e-



Handwritten signature of the President of the cooperative.

Handwritten signatures of the administrative body:
Saulo Marchetti
Dario J. Florio
Alessandro Rota

nergia elettrica condivisa.

Con l'avvenuta ammissione, il socio cooperatore, a qualunque categoria appartenga, conferisce alla cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il Gestore Servizi Energetici per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla cooperativa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita ed il Gestore Servizi Energetici. Spetta alla cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata.

La cooperativa disciplina, in apposito regolamento interno, tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto loro spettante dell'incasso del precedente comma tenuto conto:

- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- della categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;
- dell'eventuale destinazione di una quota degli incassi complessivi al sostegno di nuovi servizi in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la cooperativa, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità
- di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento.

La comunità energetica può delegare le attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata, o alle condizioni di rinnovo.

Articolo 11 - Recesso del socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di scioglimento della persona giuridica socia.

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi mutuali-

- stici con la cooperativa;
- d) non intenda più far parte della comunità energetica gestita dalla cooperativa;
 - e) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Qualora la cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, il recesso è consentito dietro il pagamento di una somma corrispondente alla quota parte di incentivo o di corrispettivo incassata dalla cooperativa nell'esercizio in cui il recesso è divenuto efficace, in relazione all'energia consumata o prodotta dal socio receduto. Restano comunque a carico del socio, con obbligo di estinzione nei tempi e con le modalità definiti con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 33, le obbligazioni dalle quali discendono impegni assunti dalla cooperativa nel suo interesse.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per quanto riguarda il rapporto sociale mentre ha effetto con il termine dell'esercizio per quanto concerne il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, anche per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) partecipi ad altro consorzio o società aventi scopi, finalità ed oggetto analoghi a quello della cooperativa senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli inte-



[Handwritten signature]

Giulia Moretti

Ugo J. Flor

Alessandra Forte

ressi sociali;

- f) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 30 del presente statuto;
- g) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;
- h) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

Restano comunque a carico del socio escluso, con obbligo di estinzione nei tempi e con le modalità definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 33, le obbligazioni dalle quali discendono impegni assunti dalla cooperativa nel suo interesse.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale, ordinario o di sovvenzione, da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel primo comma del precedente articolo 12, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), oltre al risarcimento degli eventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

**Articolo 14 - Morte del socio o scioglimento della persona giuridica so-
cia**

In caso di morte del socio persona fisica i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso della loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In deroga a quanto sopra, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, il rapporto sociale si scioglie ed i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

**Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni, da prestazioni fornite o da impegni ex art. 12, ultimo comma, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo



Problema

Sandra Monte
Ugo J. Spina
Alessandra Costa

2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- e eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 – Rapporto mutualistico – Ristorni

Nella gestione della comunità energetica i soci sono divisi due categorie:

- soci produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- soci consumatori di energia elettrica

I soci che sono sia produttori che consumatori risultano appartenenti ad entrambe le categorie.

La cooperativa, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, incassa gli incentivi di cui beneficiano le comunità energetiche rinnovabili in nome e per conto dei partecipanti a queste ultime.

La cooperativa ripartisce quindi tra i soci operatori quanto incassato, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed eventualmente a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata. I criteri di ripartizione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa tra i soci produttori, i soci consumatori ed i soci che sono sia produttori che consumatori sono stabiliti da uno specifico regolamento interno. In mancanza del regolamento interno la percentuale di ripartizione del predetto contributo è stabilita in parti uguali tra le due categorie. **La percentuale di ripartizione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa in capo ad una delle predette categorie non può comunque essere inferiore al 10%.** Resta inteso che il socio consumatore e socio produttore, nonché il produttore terzo, possono rinunciare all'importo derivante dalla percentuale di ripartizione spettante.

In ogni caso, conformemente al punto 1.2.2.2 lettera f) delle Regole operati-

ve per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 è destinato ai soli soci consumatori diversi dalle imprese e/o è utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per i servizi di gestione della comunità energetica prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall'organo amministrativo, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, il corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico della attività di gestione della comunità energetica di cui il socio interessato fa parte, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.

Per particolari sezioni di attività e di servizi di gestione della comunità energetica realizzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Per gli altri servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di servizi realizzata, ricorrendone i presupposti, si darà luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

Per particolari sezioni di attività e di servizi realizzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Per i beni vendutigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della peculiare natura mutualistica rivestita dall'operazione, sarà tenuto alla liquidazione di un corrispettivo nella misura e nell'entità determinata dall'organo amministrativo, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base dello specifico risultato economico dell'attività di commercializzazione di beni, e qualora ne ricorrano i presupposti, si darà luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

Per particolari sezioni di attività e di beni commercializzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica a prezzo aperto, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi



Produce

Giulia Morici
Antonio J. J. J.
Alessandra Note

del terzo, sesto e nono comma del presente articolo, sarà quindi ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio anche secondo quanto eventualmente stabilito dallo specifico regolamento interno.

L'assemblea potrà deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'emissione di nuove quote di cui alla lettera a) del successivo articolo 17, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;

TITOLO V QUOTE SOCIALI

Articolo 18 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- a) da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) detenute dai soci operatori;
- b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), detenute dai soci sovventori.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge. I predetti limiti di legge per la partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:

- di conferimenti beni in natura o di crediti;
- di azioni possedute dai soci sovventori;
- di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2545 - sexies del codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote di partecipazione al capitale sociale

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59,

sono nominative e liberamente trasferibili.

TITOLO VI – BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
- f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;



Roberto Gatti

Luca Montali

Chiara Jaffar

Alessandra Notti

- h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 33.

Le riserve sono sempre indivisibili tra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili o la copertura delle perdite;
- c) la nomina degli amministratori ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dell'organo di controllo, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale;
- e) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione o trasformazione, in quanto consentita dalla legge, nonché le decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22 - Assemblee

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori; in caso di impedimento o di inattività di tutti gli amministratori l'assemblea può essere convo-

cata da uno dei soci o da un componente dell'organo di controllo.

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto, da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro indicato nel precedente articolo 5, ai soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune di ubicazione della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

È ammessa tuttavia la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi di-



Handwritten signature of the President, appearing to read 'Antonio Gianfranceschi'.

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read 'Gabriele Maffei'.

Handwritten signature, appearing to read 'Ugo J. Flor'.

Handwritten signature, appearing to read 'Alessandro Rotti'.

diritto di voto ad eccezione:

- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti – nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;
- dell'approvazione dei regolamenti interni mutualistici per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci aventi diritto al voto;
- dei casi previsti dalle lettere h) ed i) del precedente articolo 21 nonché del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 34 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci aventi diritto al voto;
- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 30 per il quale è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote o delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno e fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Alle assemblee può sempre partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative Alpe Adria.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 27 – Amministrazione

Laddove nel presente statuto sia contenuta la locuzione "organo amministrativo" essa deve intendersi riferita al Consiglio di Amministrazione della cooperativa costituito in conformità all'articolo 2542 del codice civile.

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, su decisione dei soci in sede di nomina. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite stabilito dal comma precedente.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti,

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo – che può anche essere diverso dal Comune dove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia – e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti se i votanti sono due la proposta si intende respinta mentre se i votanti sono più di due prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante



Andrea Gera

Luca Morabito
Don J. Gera
Alessandro Nota

mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile. Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto

di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 28 – Gestore indipendente

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno o più consiglieri di amministrazione aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, sarà composto anche dall'eventuale Dirigente apicale dell'attività di distribuzione.

Lo stesso esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Al Gestore Indipendente saranno conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri previsti dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica introdotta dagli organismi di regolazione del settore elettrico con le relative deleghe, nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi funzionale all'esercizio dei suoi poteri.

Lo stesso assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione dell'energia elettrica. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato potrà essere revocato dalla carica di componente del Gestore Indipendente.

Articolo 29 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore legale secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2477 c.c.. In caso di nomina dell'Organo di Controllo lo stesso può essere costituito, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale che sarà composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea con-



Andrea Di Prova

Sindaco Effettivo
Andrea Di Prova
Alessandra Rota

vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la revisione legale, laddove obbligatoria ai sensi di legge, essendo quindi integralmente composti da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del

codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

Articolo 32 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge



Arbitro

Giulia Morini
Chi J. P. P.
Alessandra P. P.

59/92 nonché degli eventuali dividendi maturati, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;

- b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di assegnazione dei benefici derivanti dalla partecipazione alla comunità energetica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516.

Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei benefici derivanti dalla partecipazione alla comunità energetica dovranno essere rispettati i principi di equa ripartizione previsti nel precedente articolo

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17.

Articolo 34 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statuari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 33 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 35 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 36 – Associazione di rappresentanza

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite dell'organismo territoriale di Unione delle cooperative e mutue Friulane, Isontine e Giuliane – Confcooperative Alpe Adria.

Giulio Montanari
Alessandro Fio
Alessandra Rosta

Andrea Geronzi



